

59/2018

CITTÀ DI BELLINZONA
30.MAR 2018 11:59

Luigi Calanca

Consigliere comunale – Bellinzona

	E	PC		E	PC
CO		<input checked="" type="checkbox"/>	MUNICIPALI	<input checked="" type="checkbox"/>	
SECRETARIO		<input checked="" type="checkbox"/>	POLIZIA		
CANCELLERIA			SCHOLE		
RISORSE UMANE			POMPIERI		
GRUPPO			SOCIALITÀ		
INFORMATICA			SPS/AVS		
MONITORIAZIONE			NOVANI		
CUMPLET			SENIORI BELLINZONA		
CUMPLET			SENIORI SEMENTINA		
PLAZZE			URBANISTICA		
EDILIZIA PRIVATA			OPERE PUBBLICHE		
SERVIZI URBANI			CULTURA		

Lodevole

Municipio di Bellinzona

6500 Bellinzona

Quartiere di Claro, 29 marzo 2018

INTERPELLANZA art. 36 LOC ENTI AUTONOMI DI DIRITTO COMUNALE

In occasione delle recenti discussioni sull'opportunità che membri di questo consiglio assumano funzioni operative nelle amministrazioni degli enti autonomi di diritto comunale, il Municipio si è affrettato a dire che tra le due funzioni (dipendente dell'ente e consigliere comunale) non esiste nessun problema di inconciliabilità da un punto di vista normativo e legale in quanto gli enti hanno piena autonomia.

Più cauto e ponderato si è dimostrato invece il nuovo capo della Sezione degli enti locali affermando su La Regione che se non formalmente escluso dalla legge il doppio ruolo di consigliere comunale e dipendente di un ente poneva problemi di opportunità legato in parole povere al ruolo di controllato che allo stesso momento è controllore.

Ora a nessuno sarà sfuggito che se gli enti sport, cultura e Carasc hanno pochi dipendenti, lo stesso non si può dire per le AMB, ente che fino a poche settimane fa è stato integrato nell'amministrazione comunale del comune.

Pur prendendo atto che il personale AMB continuerà ad essere sottoposto al ROD comunale con il particolare l'art. 71 che stabilisce la possibilità di esercizio di cariche pubbliche, faccio notare che l'articolo 82 LOC stabilisce chiaramente i casi d'incompatibilità di cariche limitandoli (punto E) ai dipendenti del comune e delle sue aziende. Assodato, per stessa ammissione del Municipio, che gli enti autonomi godono di larga autonomia e non essendo pertanto assimilabili a aziende comunali tanto da permettere ai propri dipendenti di assumere il doppio ruolo di consigliere comunale e dipendente degli EAC pongo al municipio le seguenti domande:

1. se la mia interpretazione è corretta, non ritiene il municipio una contraddizione che mediante un semplice cambio di statuto del datore di lavoro, dipendenti che fino a ieri erano ineleggibili (art. 82, lett e LOC) improvvisamente lo diventino lavorando per un'azienda autonoma sì, ma che giocoforza fa capo al comune?
2. Se la mia interpretazione è corretta, la sola limitazione che il municipio potrebbe porre è quella legata all'art. 71 ROD? (esercizio della carica pubblica)? Come si porrebbe il municipio se un dipendente di un ente autonomo fosse eletto in consiglio comunale o addirittura in Municipio?
3. Per evitare situazioni paradossali, non ritiene il municipio auspicabile introdurre negli statuti degli enti autonomi che fanno capo al comune una norma relativa all'incompatibilità di cariche fosse solo per evitare i problemi di opportunità giustamente segnalati al Municipio tramite stampa dal nuovo capo sezione enti locali?

Consigliere Comunale:

Luigi Calanca